N. R.G. 12287/2017

REPUB
BLICA
ITALIA
NA

IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE

ORDINARIO di

MILANO

Sezione
Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice
dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la
seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. artt. 132,429 cpc e 118 disp. att. cpc

nella causa iscritta al n. r.g. **12287/2017** promossa da:

omissis con il patrocinio degli avv.
FASANO **ANGELA MARIA e**
FASANO STEFANIA (FSNSFN84A59G273O) via
catania 90141 Palermo
Italia; ,

RICORRENTE

contro

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (C.F. 80185250582), con il
patrocinio dell'avv.

CONCL
USIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.

CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda avanzata dalla ricorrente va accolta.

(….) Nel merito si condivide quanto espresso dall'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in composizione collegiale, il 5.9.2017 nel procedimento RG 17499/2017 là è stato affermato che "la L. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private; tale sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione. Essa definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". L'art. 1 bis del DL 250/2005, convertito in legge 27/2006 ha stabilito che "*la frequenza nelle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione*", ponendo evidentemente sul medesimo piano l'insegnamento espletato presso le scuole paritarie con quello svolto presso le scuole statali. Alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti e sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 dei 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83108).

In particolare la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione " e che "il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari inoltre, l'art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che "*i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*".

Al avviso del Tribunale il sistema normativo così delineato introduce un principio generale alla stregua del quale affermare l'equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali. Invero a sostegno del contrario assunto non può invocarsi il disposto degli artt 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre- ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate " (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate . L' art 1 bis dl 250/2205, disciplinando il fenomeno di successione tra istituti giuridici, ha espressamente previsto che "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi 1, Il e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Ne consegue che la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall'art. 485, primo comma, L. 297/94, è da intendersi riferito alle scuole paritarie. Inoltre, come rilevato anche in altre pronunce di questo Tribunale, non può non considerarsi che la fase della mobilità è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr. art. 1, comma 108, della legge 107/2015). Se, dunque, l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità.

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli Istituti paritari.

Alla luce di quanto esposto, dichiarata la nullità della previsioni contrattuali che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di parità di trattamento, deve ordinarsi all'Amministrazione resistente di provvedere alla rivalutazione della posizione del ricorrente, previo riconoscimento, nella misura prevista dal CCNl sulla mobilità 2016/2017 per il servizio statale, del punteggio per il servizio pre – ruolo prestato presso l'Istituto Paritario Modigliani per gli anni dal 2003/2004 al 2014/2015.L'accoglimento della domanda con riferimento alla mobilità 016/2017, assorbe le ulteriori questioni relative alla procedura relative agli anni 2017/2018".

(…) tenuto altresì conto che la ricorrente, docente con contratto individuale di lavoro a tempo

indeterminato comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo come docente di scuola primaria nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015, nella domanda di mobilità territoriale 2017/2018 per l'assegnazione a un ambito a livello nazionale, non aveva la possibilità di computare gli anni di servizio pre-ruolo svolti in istituti paritari dall'anno scolastico 2005/2005 all'anno scolastico 2014/2015; che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 DL n. 255/2001, "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; che tale punteggio veniva infatti considerato dall'ufficio scolastico provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato e nel concorso 2016 (v. doc. n. 9); che, con parere n. 0069864 del 4.10.2010, anche la Ragioneria Generale dello Stato riteneva che la L. n. 62/20000 " nulla abbia modificato in materia di statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'ar.t 485 D.lgs. n. 297/1994"; che il servizio reso dalla ricorrente, nel periodo sopra indicato, presso scuole paritarie deve pertanto esserle riconosciuto ai fini della mobilità territoriale; che anche il Consiglio di Stato, con ordinanza pubblicata il 10.11.2017, riteneva la contrarietà con il principio di parità di trattamento stabilito dalle L. n. 62/2000 e n. 107/2015 dell'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 "nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nello sole scuole statali, pareggiate e parificate escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie" dal singolo docente.

Non sono sul punto almeno in parte dirimenti le eccezioni sollevate dal Ministero resistente tenuto conto che la ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di trasferimento interprovinciale, non aveva materialmente la possibilità di inserire il servizio pre-ruolo reso nelle scuole paritarie ai fini del calcolo del relativo punteggio; che la ricorrente, in via principale, chiede il riconoscimento, anche ai fini della ricostruzione di carriera, nell'ambito della mobilità 2017/2018 e per quelle a seguire, del

servizio pre ruolo svolto in istituti scolastici paritari e la conseguente disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI mobilità 2017/2018; che la ricorrente non si limita pertanto a richiedere il trasferimento interprovinciale nella sede indicata; che la ricorrente, ora per allora, può chiedere il riconoscimento del proprio diritto, a legislazione immutata, anche in occasione delle domande di trasferimento future derivando il proprio diritto dalle sopra citate disposizioni normative di rango legislativo che non possono essere derogate da quanto previsto da una fonte normativa subordinata quale quella di origine collettiva; che la ricorrente non aveva materialmente modo di inserire nella domanda amministrativa per cui è causa anche l'istanza di ricostruzione della carriera.

Compensi professionali liquidati nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'esito, dell'oggetto e della esigua durata della causa (circa due mesi dal deposito del ricorso).

PQM

definitivamente pronunciando,

previa disapplicazione delle disposizioni contenute nelle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, dell'allegato D tabella

valutazione dei titoli CCNI 2016/2017 e della tabella dei titoli per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'A.S. 2017/2018 nella parte in cui non è permessa la valutazione del servizio pre ruolo reso in istituti paritari, dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione, per la mobilità 2017/2018 **e per quelle successive, anche ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici paritari pari a punti 60;**

condanna le amministrazioni resistenti ad adempiere in maniera conforme a quanto statuito al punto n. 1 e a rimborsare alla ricorrente, in via solidale, i compensi professionali liquidati in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge, in favore dei procuratori antistatari.

Milano, 20/02/2018

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella